

Ottobre 2025

MEMORIA DELLA FLC CGIL

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

Atto del Governo n. 304



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza

Prima di delineare nel merito la riflessione della FLC CGIL sull'ANVUR e sulla proposta di revisione dello schema di Regolamento per il suo funzionamento che è oggi proposta alla valutazione delle commissioni parlamentari ([atto del governo m. 304](#)), ci sembra necessario riprendere le perplessità di metodo sottolineate dal Consiglio di Stato nel suo parere relativo al testo. L'attuale [DPR 1° febbraio 2010, n. 76](#) è un atto conseguente all'articolo 2, comma 140, del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, cioè un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), come si desume dall'espresso richiamo a tale disposizione effettuato dalla norma primaria (articolo 2, comma 140 del decreto-legge n. 262 del 2006). La scelta di modificare, a molti anni di distanza, un *Decreto del Presidente della Repubblica*, su cui esisteva allora un'espressa delega legislativa una tantum (come sottolineato in un precedente parere del Consiglio di Stato, n. 581 del 13 giugno 2025), attraverso un ulteriore Decreto del Presidente della Repubblica, senza una nuova delega legislativa, appare quindi una forzatura istituzionale particolarmente grave. Tanto più, aggiungiamo noi e sottolinea ancora lo stesso parere del Consiglio di Stato, quando alcune specifiche disposizioni previste sembrano apertamente contraddire disposizioni e previsioni della norma primaria originaria (appunto, il [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#)).

Alla luce di questa considerazione di metodo, al di là delle successive considerazioni di merito, invitiamo la Commissione ad **esprimere parere negativo ed invitiamo il Governo ad avviare un nuovo percorso legislativo**, all'interno del quale sia possibile, tra l'altro, avviare una riflessione ed un confronto con l'insieme della comunità universitaria, occasione per una profonda revisione dell'impianto, della struttura e della funzione dell'ANVUR, anche con la valutazione di un suo definitivo superamento, come recentemente avvenuto in Francia.

L'ANVUR (*Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca*) è nata su iniziativa del ministro Fabio Mussi, che ne ha promosso l'istituzione con il [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#). Nella stagione dell'autonomia universitaria, che si era costruita nel decennio precedente con l'articolazione di un'autonomia gestionale, finanziaria e didattica per i diversi atenei, questa agenzia aveva l'intento *modernizzante* di assicurare *trasparenza, efficienza e merito* nella distribuzione delle risorse pubbliche. Quell'impianto, cioè, assumeva *acriticamente* l'ideologia neoliberale allora dominante nel pensiero economico e politico, assegnando a supposte *agenzie terze* un ruolo valutativo che si riteneva tecnico e oggettivo, in grado di sviluppare nelle università pubbliche principi *meritocratici e aziendalistici* nell'organizzazione del lavoro e nel funzionamento delle strutture accademiche.

L'Agenzia è diventata in realtà operativa nel biennio 2010/2011 prima con il [D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76](#), che ne disciplina organizzazione e funzionamento, poi con l'insediamento del suo primo consiglio direttivo nominato dalla Ministra Gelmini. La sua azione, cioè, si è inserita in una stagione diversa, che completò i processi delineati negli anni precedenti con una sostanziale radicalizzazione dell'autonomia nel quadro di un sistema competitivo di *quasi-mercato*, secondo i principi del *new public management*. L'università pubblica venne allora:

- nuovamente *gerarchizzata* intorno ai professori ordinari (unici componenti delle commissioni di concorso, dimezzati rispetto agli associati) e alla cosiddetta *governance* (non a caso il termine inizia a diffondersi in quegli anni), in cui il Direttore Generale divenne organo statutario al pari del Rettore e concentrò su di sé il controllo delle risorse di tutte le strutture dell'ateneo (Bilancio unico);
- *precarizzata*, con una *docenza a contratto* non più riservata a specifiche competenze professionali (oggi oltre 33.000 contratti, anche su corsi di base e caratterizzanti) e la *strutturazione* di oltre ventimila ricercatori a tempo determinato (Rtda e assegnisti), impiegati in progetti con risorse da conquistarsi sempre più all'esterno (Ue, fondazioni, privati, ecc), oggi raddoppiati dal PNRR;

- *posta in competizione* per spartirsi risorse calanti: da 2010 al 2015 si assistette al taglio del 20% del *Fondo di Finanziamento Ordinario* e del 20% degli organici docenti e TAB (tecnici, amministrativi e bibliotecari), con lo sviluppo di una distribuzione premiale (la quota base del FFO si ridusse dall'80 al 45%, in favore di ripartizioni premiali, anche in piani straordinari e dipartimenti di eccellenza);
- *progressivamente stratificata*, con una crescente differenziazione delle disponibilità, delle regole e delle specializzazioni degli atenei, sempre più in contraddizione con la matrice *humboldtiana* che continua a caratterizzare l'impianto del sistema (unità di ricerca e didattica, valore legale del titolo di studio, ordinamenti nazionali, stato giuridico pubblico della docenza, ecc).

In questo nuovo contesto, l'ANVUR assunse quindi il compito di definire i parametri di funzionamento degli atenei su didattica e ricerca, definendo di fatto le *performance attese* delle strutture e del personale universitario, per simulare appunto una dinamica competitiva in un settore pubblico e in un lavoro (la didattica e la ricerca) che si muove piuttosto secondo principi di cooperazione e collaborazione. L'Agenzia, cioè, iniziò a:

- valutare la qualità della Ricerca (VQR);
- accreditare corsi di studio e sedi universitarie;
- fornire indicatori per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN);
- monitorare la performance organizzative delle università e degli enti di ricerca pubblici.

In particolare, poi, ANVUR ha declinato i parametri della ricerca su indicatori quantitativi (VQR e ASN in primo luogo), con rigidità, forzature e contraddizioni che hanno innescato critiche diffuse e persistenti (esemplificativi, su questo, le riflessioni e gli approfondimenti sviluppati da ROARS).

Per questi parametri quantitativi, ma più in generale proprio per questa funzione di simulazione di un *quasi-mercato*, l'ANVUR e la sua azione sono state al centro di un'ampia contestazione nei circuiti universitari, da parte del movimento che aveva più in generale [contrastato la revisione Gelmini](#) (la *legge 30 dicembre 2010, n. 240*), come della stessa FLC CGIL (dalle [prime osservazioni](#) sulla sua azione all'[analisi delle distorsioni delle sue valutazioni](#), dalla proposta di un [modello diverso e condiviso di valutazione](#) alla [critica esplicita della VQR](#), dal [contrasto anche con ricorsi al TAR](#) sino al riconoscimento del [ruolo funzionale dell'ANVUR allo strangolamento dell'Università italiana](#)). Non a caso la [prima rilevazione VQR](#) (2015) innescò una significativa mobilitazione negli atenei, sostenuta dalla stessa FLC CGIL come dalle altre forze dell'Intersindacale, che portò oltre il 40% dei docenti a rifiutarsi di aderire ai processi di valutazione, costringendo l'Agenzia a rinviare la raccolta dei prodotti e quindi ad adottare procedure obbligatorie di conferimento delle pubblicazioni.

In questi anni, l'ANVUR e i suoi parametri hanno infatti contribuito a sviluppare le divergenze del sistema universitario italiano, a partire dalle sperequazioni nella distribuzione dei [punti organico](#) e delle [risorse per gli atenei](#). Per questo, l'intero impianto di questa Agenzia è stato ritenuto profondamente negativo, arrivando a rendere diffusa la richiesta di sua abolizione. Del resto, solo [pochi mesi fa l'Assemblea nazionale francese ha abolito l'HCERES](#) (l'Alto Consiglio per la Valutazione della Ricerca e dell'Istruzione Superiore), *criticato da una relazione della Corte dei Conti d'oltralpe per i suoi "eccessi" e la sua "mancanza di rigore", oltre che da una parte della comunità accademica che lo accusava di "burocratizzare" e "standardizzare" la ricerca universitaria*.

La Ministra Bernini ed il governo Meloni, però, si sono mossi in direzione diversa: invece di abolire l'ANVUR o anche solo aprire un confronto con il mondo universitario sul suo ruolo e funzione, hanno proceduto a modificarla per via regolamentare, approvando in fretta e furia una revisione dell'attuale Regolamento in *Consiglio dei Ministri* lo scorso 11 settembre 2025. Immediatamente dopo ne hanno

notizia ai *media*, tenendo però a lungo riservato il testo, reso pubblico con il suo approdo alla *Camera dei deputati* lo scorso 6 ottobre 2025 ([qui potete vedere](#) il provvedimento, la relazione tecnica e il parere della Corte dei conti).

La nuova ANVUR è in fondo funzionale alla nuova università piccola, de-finanziata, segmentata e sotto stretto controllo politico che questo governo vuole costruire. Abbiamo sottolineato in un altro contesto come si stia delineando una [nuova stagione per l'università italiana](#), con una revisione organica ma condotta separatamente attraverso provvedimenti *vari ed eventuali* (dal [decreto ministeriale sulle università telematiche](#) all'[emendamento Occhiuto/Cattaneo sul precariato](#), dal [reclutamento della docenza](#) ad, appunto, la *revisione dell'ANVUR*). In pratica, da una parte si trasforma l'Agenzia in un dipartimento del Ministero, sotto stretto controllo governativo, dall'altra si amplifica il suo raggio di azione, proprio per estendere la logica di costruzione di un sistema di quasi mercato a tutti gli ambiti della formazione terziaria e della ricerca. Però, soprattutto, si inizia a dotarla di funzioni e strumenti che le permettono di entrare nel merito di cosa e come si insegna nelle università. Questo governo, cioè, con un decreto ministeriale rivela l'intenzione di metter il naso sulla didattica: un rischio di sistema per l'autonomia del sistema universitario nazionale e per la libertà della docenza!

In pratica, nell'articolo 1 si introducono tre modifiche. *In primo luogo*, vengono inclusi nei sistemi valutati dall'Agenzia le Accademie e l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). *In secondo luogo*, l'ANVUR potrà ora intervenire nella valutazione di enti privati e *in terzo luogo* acquisisce la capacità di operare anche a livello internazionale. Vale la pena ricordare che, sino ad oggi, l'ANVUR era tenuta a valutare solo le università e gli enti di ricerca vigilati dal *Ministero dell'Università e della Ricerca* (tra gli altri CNR, INAF, INDIRE, INFN, INGV, INVALSI). Con le nuove attribuzioni, invece, si allarga il suo raggio di azione agli altri enti di ricerca pubblici (ASI, CREA, ENEA, ISPRA, ISS, ISTAT), sulla base di accordi con i ministeri vigilanti, ma anche ad enti formalmente privati ma in realtà promossi con risorse pubbliche, come ad esempio l'*Istituto Italiano di Tecnologia* (IIT), lo *Human Technopole di Milano* (HT) e la *Fondazione Biotechnopolo di Siena*, o i tanti consorzi e partenariati costruiti in questi anni per usare le risorse del PNRR. Si concretizza quindi a partire dal ruolo programmatico della valutazione l'intenzione di coordinare alla medesima logica organizzativa strutture e sistemi oggi inquadrati diversamente (università, enti di ricerca pubblici e privati, AFAM), superando in un'unica logica al contempo di mercato e subordinata al governo l'usale divisione tra ambiti pubblici e privati.

Nell'articolo 2 questa impostazione viene operazionalizzata: le modifiche **al comma 1** richiamano una generica *indipendenza* dell'Agenzia, con una sorta di *neolingua* governativa, in cui si dichiara una cosa ma si agisce in direzione opposta (portando sotto controllo governativo l'azione e il governo dell'ANVUR). Inoltre, si introduce tra i suoi principi quelli di *efficienza, efficacia e semplificazione*, in un revival ideologico della logica aziendalista necessario a rimarcare la radicalizzazione della competizione tra enti pubblici e privati. La modifica al **comma 2** articola l'inclusione degli AFAM tra gli enti soggetti a valutazione. **Nel comma 3** si introduce la possibilità che l'Agenzia operi a livello internazionale, con costi a carico degli enti richiedenti la valutazione. Nella comunicazione ministeriale tale possibilità è stata enfatizzata in modo sproporzionato rispetto al suo possibile impatto: appare infatti improbabile che istituzioni straniere si affidino alla valutazione dell'agenzia italiana, mentre molti Paesi stanno lavorando a nuovi sistemi di valutazione mettendo proprio in discussione quello su cui si basa l'operato dell'ANVUR. Gli emendamenti **ai commi 4 e 5** introducono elementi di maggiore controllo ministeriale sulle attività dell'Agenzia, in totale contrasto con l'indipendenza asserita al comma 1, che saranno ribaditi nelle modifiche agli articoli successivi.

Nell'articolo 3 si implementa la doppia valenza dell'attuale intervento, l'allargamento dei suoi ambiti ma al contempo la maggior dipendenza politica dell'Agenzia, con modifiche cruciali per l'azione del nuovo ANVUR. La modifica alla **lettera a) del comma 1** amplia in modo generale l'ambito di attività dell'Agenzia (qualità complessiva dell'attività e di ricerca) introducendo ulteriormente il concetto di valorizzazione della conoscenza, non meglio precisato, sulla base però di un'esplicita richiesta ministeriale. Cioè, viene aperto un ambito di azione dell'ANVUR al contempo generico e su preciso mandato del Ministero, quando occorre e se occorre, sugli stessi saperi e contenuti prodotti in università, AFAM ed enti di ricerca. La modifica **alla lettera b) dello stesso comma** chiarisce che l'accreditamento iniziale di un corso di studio costituisce solo una verifica dei requisiti quantitativi per la didattica e le infrastrutture. La **modifica alla lettera c)** introduce il coordinamento tra i nuclei di valutazione dei singoli istituti: si tratta di una funzione oggettivamente nuova che fa parte del processo di (auto)valutazione interna. La **lettera e)** collega la facoltà prevista per l'ANVUR di valutare i requisiti per fusioni, federazioni o soppressioni di atenei *ad una* specifica richiesta del Ministro (a proposito di indipendenza dell'Agenzia). La **soppressione delle lettere f) e g)** riflette la decisione di reintegrare le disposizioni della precedente formulazione nelle principali attività programmatiche del Ministero. La modifica **alla lettera h) del comma 1** introduce inoltre il concetto di richiesta del Ministro nel valutare l'efficacia e l'efficienza dei programmi pubblici nel finanziamento e nell'incentivazione delle attività di didattica, ricerca e innovazione. La **lettera i-ter** introduce una nuova funzione importante per l'ANVUR, la definizione dei criteri per la creazione di un'anagrafe nazionale della ricerca, mentre l'**i-quater** introduce i requisiti per la nomina di esperti a presiedere commissioni di valutazione, definendo anche il numero massimo di enti per i quali possono ricoprire tale ruolo (fissare limiti per questi organismi in un decreto presidenziale che regola le funzioni e le attività di un altro organismo è una scelta legislativa peculiare). Nel **comma 2, la lettera b)** introduce il nuovo concetto che la qualità dei prodotti della ricerca deve esser valutata utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari. Quindi, par di capire si dovranno usare gli stessi parametri nella VQR e nei requisiti di accesso neo-ASN previsti dal nuovo DdL sul reclutamento. Un concetto diciamo interessante, tenendo presente che in teoria la valutazione per l'accesso ad un ruolo è ovviamente individuale, mentre la VQR sino ad oggi è sempre stata considerata una valutazione di struttura, non usabile in nessun modo per la valutazione dei singoli ricercatori e ricercatrici. Come si possono però usare criteri omogenei per valutare singoli e strutture? Si sta sotto-intendendo l'intenzione di cambiare la funzione della VQR? La **lettera c) del comma 2, invece,** introduce la valutazione sull'acquisizione di competenze trasversali e disciplinari da parte degli studenti. Questa innovazione solleva importanti preoccupazioni. Si sta passando dalla valutazione sistemica alla valutazione dell'apprendimento? Di fatto, sembra proprio si stia presagendo ad una strutturazione e generalizzazione delle sperimentazioni TECO (l'Invalsi per l'università), in un contesto formativo dove però NON esistono programmi o linee guida ministeriali e, ad oggi, esiste piena libertà di docenza, al di là di un generico coordinamento dei programmi sulla base delle deliberazioni delle singole strutture didattiche (articolo 4, [legge 18 marzo 1958, n. 311](#); articolo 7, [DPR 11 luglio 1980, n. 382](#)). Le restanti modifiche in questo articolo non appaiono significative, ma semplici adeguamenti al quadro normativo evoluto nel tempo.

Nell'articolo 4 si riporta al Ministro la responsabilità di utilizzare i risultati della valutazione per l'eventuale allocazione di ulteriori specifici fondi premiali, ampliando quindi la possibilità di divergenze sistemiche nella distribuzione delle risorse, ma al contempo subordinandole alla valutazione politica e discrezionale del Ministro di turno. Un vero capolavoro del nuovo *autoritarismo* universitario, non più fondato su asettiche technicalità di agenzie terze, ma su concrete subordinazioni al governo.

Nell'articolo 5 si introduce un richiamo generico alla trasparenza delle valutazioni e al rispetto della normativa del trattamento dei dati, la modifica sulla collaborazione con le strutture operative del Ministero e con gli organi di consulenza (CUN, CNSU...) viene ribadita ma ancora limitata allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informatico-statistici.

Nell'articolo 6 si modifica la governance dell'Agenzia. Nel **comma 1** diventano organi dell'Anvur, oltre al Presidente, al Consiglio direttivo e al Collegio dei revisori dei conti, anche il *Direttore Generale* (prima un semplice direttore e non un organo) e il *Comitato Consultivo*. La nuova formulazione **del comma 2** determina un mandato di durata diversa tra il Presidente e i componenti del consiglio direttivo, rispettivamente di 5 e di 4 anni (un cambiamento funzionale a sganciare il Presidente dal Consiglio e renderlo di diretta nomina politica, come si vede all'articolo successivo). Per entrambe le figure è previsto il rinnovo per una sola volta.

Nell'articolo 7 si rende il Presidente di diretta nomina governativa, indipendente dal Consiglio direttivo. È introdotto cioè un rilevante cambio di rotta nel processo di selezione del Presidente dell'ANVUR. La figura non viene più designata internamente dal Consiglio Direttivo, ma la nomina è ora sostanzialmente demandata al Ministro. Quest'ultimo, infatti, attraverso un decreto, istituisce un comitato di selezione che gli propone una terna di candidati e da tale terna il Ministro effettua la scelta finale (sentite e solo sentite le Commissioni parlamentari), cui poi segue la nomina formale con Decreto del Presidente della Repubblica. Il Presidente dell'ANVUR nomina poi all'interno del Consiglio un vicepresidente. Il tutto, nella neolingua governativa, ovviamente in nome dell'indipendenza dell'Agenzia.

Nell'articolo 8 si cambia anche la procedura di definizione del Consiglio direttivo, riportandola sotto più stretto controllo ministeriale. Con la **nuova formulazione del comma 1** il Consiglio passa da 7 a 5 componenti, compreso il Presidente. La procedura di nomina dei componenti, con le modifiche **al comma 3**, è gestita dal Ministro. Dopo che le candidature sono state raccolte tramite bandi pubblici, un comitato di selezione propone terne di nomi, che includono rappresentanti delle macroaree CUN e un membro AFAM. L'elemento di maggiore rottura con il passato è però la composizione del *comitato di selezione*: nella formulazione precedente, questo organismo era designato soprattutto da enti terzi (uno ciascuno da Ministro, Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti di Accademia dei Lincei, *European research council* e Consiglio nazionale degli studenti), mentre ora non è più indipendente dal Ministro. Sempre in nome dell'indipendenza dell'Agenzia, ovviamente.

Nell'articolo 9 si cambia il collegio dei revisori dei conti. Con la modifica **al comma 1** uno dei componenti del collegio viene individuato dalla Corte dei conti e assume la carica di Presidente.

Nell'articolo 10 il Direttore diventa generale. Questa trasformazione sancisce un incremento delle responsabilità gestionali e strategiche, un ampliamento del ruolo decisionale e un innalzamento del livello di autonomia operativa. Questo cambiamento segue un modello già adottato nel sistema universitario, dove la figura di Direttore Amministrativo è stata convertita in Direttore Generale, e tale ruolo è stato introdotto negli organi di governo degli Atenei dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Nell'articolo 11 si cambia la composizione, i criteri di nomina e il funzionamento del Comitato Consultivo dell'Agenzia. La composizione è ridotta da 17 a 9 componenti: sono eliminati i membri precedentemente designati da Accademia dei Lincei, Conferenza Unificata Stato-Regioni, European Research Council (ERC), European University Association (EUA), European Students' Union (ESIB/ESU), Convegno Permanente dei Direttori Generali e Segretariato dell'OCSE. Inoltre, i rappresentanti delle parti sociali nominati dal CNEL sono ridotti da tre ad uno. Contemporaneamente, il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) aumenta i suoi rappresentanti da uno a tre (uno per macroarea). Questa riorganizzazione evidenzia una chiara scelta

di autoreferenzialità del sistema per l'organismo in questione, che peraltro non si è distinto in passato per iniziative di rilievo. Il presidente, a differenza di prima, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Nell'articolo 12 si rende più flessibile l'organizzazione dell'Agenzia. Grande enfasi è stata data nella comunicazione ministeriale per la novità introdotta dal **comma 7 bis**: l'ANVUR potrà finanziarsi anche attraverso attività svolte nei confronti di istituzioni di altri Paesi. Esiste veramente un mercato della valutazione o è solo propaganda? Ai posteri l'ardua sentenza.

Gli articoli 13 e 14 sostanzialmente rimangono invariati, riguardando la trasparenza e le norme transitorie e finali.

Il nuovo sistema nazionale di formazione terziaria e di ricerca emerge da questi cambiamenti, in ogni caso, appare sempre più segnato da un'impostazione autoritaria: un'università, un'AFAM, una ricerca sempre meno autonoma, indipendente e libera, un'Agenzia di valutazione sotto stretto controllo governativo che agisce non solo per costruire e regolare condizioni di *quasi mercato*, ma anche per entrare nei processi formativi e nella produzione del sapere, nelle aule universitarie del paese.

La FLC CGIL ha sempre ritenuto necessario un altro sistema di valutazione, condiviso e partecipativo, per un'altra università, pubblica e democratica. L'azione dell'ANVUR nel suo primo decennio di vita ha reso evidenti le distorsioni di quell'impianto e il suo ruolo funzionale nello strangolamento dell'Università italiana, rendendo sempre più condivisibile l'obiettivo di destrutturare quell'impostazione e cancellare l'Agenzia, come avvenuto in Francia.

La nuova configurazione che si propone per l'ANVUR per decreto non si limita ad estendere questo profilo al sistema AFAM e agli enti di ricerca privati ma finanziati pubblicamente, non lo rende solo un generico strumento di programmazione e intervento del governo su questi diversi sistema, ma fa assumere a questa Agenzia un ruolo di controllo e indirizzo negli stessi processi formativi e di apprendimento dell'università.

Così si stravolge l'autonomia universitaria e si ribalta il cuore di uno dei principi costituzionali alla base dello stesso concetto dell'autonomia, quello della libertà di ricerca e di insegnamento. La *Corte costituzionale*, infatti, nella [sentenza n. 1017 del 9 novembre 1988](#) ha precisato come non ci sia alcun dubbio che il sesto comma dell'articolo 33 della nostra Costituzione (*Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi*) sia strettamente collegato al primo dello stesso articolo (*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*), venendo l'autonomia universitaria a porsi in diretta correlazione funzionale con la libertà di ricerca e di insegnamento.

Per questo non solo sottolineiamo la nostra ferma contrarietà a questo nuovo regolamento, invitiamo ad esprimere parere negativo nel metodo **e anche nel merito** rispetto al testo proposto, invitiamo ad avviare un percorso legislativo di profonda ridiscussione della funzione e degli obiettivi della valutazione all'interno dei sistemi nazionali dell'università, della ricerca e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.